COMUNE DI SANTA CESAREA TERME

Provincia di Lecce

73020 – Via Roma,159 (Provincia di Lecce)
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE -Tel. – Fax 0836-949811 - 949828

Prot. nr. 1702 **del** - 9 FEB. 2026

Registro Generale n. 3

ORDINANZA NR. 1 DEL 06-02-2026

Oggetto: **Mitigazione del rischio incendio sul territorio della Provincia di Lecce - Attività propedeutiche di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia di cui alla L. 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e all'art. 3 della L. R. 38/2026 recante Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale di Santa Cesarea Terme.**

ORIGINALE

I L SINDACO

PREMESSO che il Sindaco riveste nel territorio del Comune di Santa Cesarea Terme (LE) la qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza ed ex art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, adotta ordinanze volte a prevenire ed eliminare situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

VISTA la nota della Prefettura di Lecce - Area V - Protezione civile, N.0002552 del 08/01/2026, acquisita al protocollo com.le nr. 199 in pari data, con la quale sono state invitate le Amministrazioni Locali ad intensificare le attività di vigilanza, prevenzione e pianificazione in vista dell'inizio della stagione A.I.B. 2026, mediante l'adozione di apposita ordinanza sindacale, quale atto generale concernente le attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi", nonché dell'art. 3 della L.R. 38/2016, recante "Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati", con esplicito riferimento alle attività di pulizia dei fondi rurali, dei terreni incolti e/o abbandonati, nonché alle conseguenti attività di controllo e sanzionamento nei confronti dei proprietari inadempienti;

Comune di Santa Cesarea Terme (LE) Prot. n. 0001702 del 09-02-2026 partenza Cat. 1 Cl. 7

VISTA la normativa regionale di settore;

CONSIDERATO che gli incendi boschivi e di interfaccia possono essere causati da condotte umane irresponsabili o imprudenti, spesso in violazione delle vigenti disposizioni normative, riconducibili, in particolare, a:

- attività agricole e forestali (quali la bruciatura delle stoppie e la distruzione di residui vegetali, anche in aree contigue a boschi e pinete);
- abbandono di mozziconi di sigarette;
- attività ricreative e turistiche (quali barbecue non adeguatamente spenti, accensione o utilizzo improprio di fuochi, lancio di petardi e artifici pirotecnici);

RITENUTO necessario adottare idonei provvedimenti finalizzati a prevenire l'insorgenza di incendi, a tutela del patrimonio boschivo, dell'ambiente e della pubblica incolumità;

VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992 ;
VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998;
VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTA la L.R. n. 38/2016;
VISTA la L.R. n. 53/2019;
VISTA la L.R. n. 30/2006 di istituzione del Parco Naturale Regionale "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase"

ORDINA

1. Nel periodo giugno - settembre 2026 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale di Santa Cesarea Terme;
2. Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolti o a riposo di provvedere entro il 31 maggio 2026, ad effettuare le necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;
3. Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del comune a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
   a) accendere fuochi di ogni genere;
   b) far brillare mine o usare esplosivi;
   c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
   d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
   e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
   f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
   g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi di artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta; meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
   h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;

Comune di Santa Cesarea Terme (LE) Prot. n. 0001702 del 09-02-2026 partenza Cat. 1 Cl. 7

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

j) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

4. ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree boscate, cespugliate o arborate, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc) entro il **31 maggio 2026**, di dichiarare al Comune la propria sede e quelle periferiche comunicando il responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne, come contemplato dal decreto n. 177/2022;
5. ai proprietari, gestori e conduttori di campeggi , villaggi turistici , alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, a realizzare, **entro il 31 maggio di ogni anno,** una fascia di protezione della larghezza di almeno metri 15 (quindici), sgombra di erba secca, sterpi e residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili adottando sistemi di difesa antincendio a norma del decreto n. 177/2022;

Qualsiasi intervento sopraindicato, se effettuato su terreni che ricadono nell'ambito del Parco Naturale Regionale, dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Uffici della Regione Puglia territorialmente competenti, con sede in Piazza Castello, 1 – 73032 ANDRANO.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del D.P.G.R. 177/2022 saranno punite a norma dell'art.10, commi 6-7-8, della legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14. Ai trasgressori dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art.3 D.P.G.R. 177/2022 si applicano le sanzioni previste dall' art. 12 della L.R. 38/2016.

I N V I T A

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **1515 - COMANDO CORPO FORESTALE,**
- **115 - VIGILI DEL FUOCO,**
- **0836 949811, int. 1 - POLIZIA LOCALE DI SANTA CESAREA TERME**

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica , al T.A.R. Puglia in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica – Responsabile del procedimento è il Comandante della P.L. di Santa Cesarea Terme Com. Galati Piero.

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza nei modi e nelle forme di legge:

Comune di Santa Cesarea Terme (LE) Prot. n. 0001702 del 09-02-2026 partenza Cat. 1 Cl. 7

- **Alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Lecce;**
- **Alla Regione Puglia Presidenza Settore Protezione Civile;**
- **Alla Provincia di Lecce;**
- **Al Commissariato Polizia di Stato di Otranto;**
- **Al Comando Stazione Carabinieri di Poggiardo;**
- **Al Corpo Forestale dello Stato sezione di competenza;**
- **Al Comando dei VV.FF. competente per territorio;**
- **Al Comando Guardia Costiera, sezione di competenza;**
- **All'Ufficio Tecnico del Comune di Santa Cesarea Terme.**
- **Al Comando di Polizia Locale di Santa Cesarea Terme per gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente ordinanza;**

La presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio per gg. 30 consecutivi e sul sito istituzionale dell'ente; della medesima sarà data pubblicità mediante notifica per pubblici proclami nonché diffusa mediante manifesti murali. La stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Santa Cesarea Terme e divulgata negli altri modi usuali.
Dall'entrata in vigore e fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti ordinanze di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Santa Cesarea Terme,

CITTA' DI SANTA CESAREA TERME Prov. di LECCE

I L SINDACO
Dr. Pasquale BLEVE

Comune di Santa Cesarea Terme (LE) Prot. n. 0001702 del 09-02-2026 partenza Cat. 1 Cl. 7